PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 28

Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato

Lo Stato provvedera' alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-61 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, non più in vigore dal 29 luglio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	I — Edilizia scolastica
Capo	IV — Provvidenze per gli istituti statali di educazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-28-spese-per-ricostruzione-ampliamento-e-adattamento-di-immobili-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it